



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente:

Polizza n°:

**“GENERALI
SEI IN VIAGGIO”**

Edizione 27.06.2012

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“GENERALI SEI IN VIAGGIO” PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato sotto precisato:

Abitazione

L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, *sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.*

Assicurato

La persona residente in Italia in favore della quale è prestata l'assicurazione.

Atto terroristico

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Contraente

La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto.

Franchigia

Importo prestabilito (fisso o percentuale della somma assicurata) che l'Assicurato tiene a proprio carico.

Per la determinazione dell'indennizzo spettante tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.



Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa	Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.
Malattia preesistente	Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro.
Sinistro	L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Società	Assicurazioni Generali S.p.A.

2. CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato – Forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente e/o l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o telefax.

Art. 2.2

Pagamento del premio – Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.

Art. 2.3

Persone non assicurabili

Premesso che, qualora la Società fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da

una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

Art. 2.4

Esclusioni

Ferme restando le esclusioni specifiche relative a ciascuna sezione, l'assicurazione non copre i sinistri:

- a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, inondazioni e altri eventi atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;*
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti terroristici e vandalici, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;*
- c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) determinati da dolo dell'Assicurato;*
- e) determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;*
- f) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;*
- g) derivanti da malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.*

Art. 2.5

Assicurazione per conto terzi

La presente assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.

Art. 2.6

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dalla denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni, per il medesimo rischio, che avesse in corso o stipulasse con questa o altre Compagnie; *deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia del sinistro.*

Art. 2.7

Controversie

In caso di controversie riguardanti la polizza, le Parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a un Collegio di tre arbitri dei quali i primi due rispettivamente nominati dalle Parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro e/o nel caso in cui una Parte non nomini il proprio arbitro, questi verranno nominati, su istanza della Parte interessata, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e saranno obbligatorie per le Parti. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del proprio arbitro contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Art. 2.8

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato alla Società;
- con assegno bancario o postale intestato alla Società con clausola di intrasferibilità, purché l'intermediario sia disponibile ad accettare detto mezzo di pagamento;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

Art. 2.9

Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli Assicurati, per consentire alla stessa – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – di effettuare tali trattamenti, i soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia allegato al presente contratto nel quale è riportata l'informativa ex art. 13 dello stesso decreto, con richiesta di consenso al trattamento dei dati.

In ogni caso, qualora il Contraente comunichi alla Società i nominativi degli Assicurati, antecedentemente al verificarsi dei sinistri, allo scopo di consentire alla Società l'allestimento – anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari – dei servizi necessari all'esecuzione del presente contratto, il medesimo è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, a portare gli Assicurati a conoscenza dell'Informativa privacy allegata al contratto stesso.

Art. 2.10**Oneri**

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11**Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

FINE TESTO PARTE COMUNE

“GENERALI SEI IN VIAGGIO” SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO/LOCAZIONE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Rischio assicurato

Qualora l'Assicurato debba annullare il viaggio o la locazione prenotati, gli verrà rimborsata la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione nel caso l'annullamento derivi da una delle seguenti cause oggettivamente documentabili, purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- A) malattia improvvisa, infortunio (per i quali venga documentata clinicamente l'impossibilità ad effettuare il viaggio) o decesso:
- dell'Assicurato;
 - del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora. *Se queste persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di loro malattia grave ed improvvisa o infortunio, l'Assicurato deve dimostrare che la sua presenza è necessaria;*
 - di eventuali accompagnatori, purché assicurati ed iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato;
- B) danni materiali che colpiscano l'abitazione dell'Assicurato a seguito di incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la sua presenza;
- C) impossibilità a raggiungere a seguito di calamità naturali il luogo di partenza del viaggio o il bene locato;
- D) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione a Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio.

Art. 1.2 Delimitazione dell'assicurazione

Condizione essenziale per il rimborso della penale è che la polizza venga sottoscritta entro 5 giorni dal giorno di iscrizione al viaggio e/o locazione.

Tale iscrizione deve essere stata effettuata almeno 20 giorni prima della data di inizio della partenza.

La garanzia cessa il giorno della “data partenza” indicata in polizza, all'inizio del viaggio; per inizio del viaggio si intende il momento in cui l'Assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla stazione di partenza o al primo check-in in aeroporto o comunque fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.



Viene rimborsata la penale addebitata all'Assicurato compresi i costi di gestione pratica, le fee di agenzia, l'adeguamento del carburante e i visti (*con esclusione della "tassa d'iscrizione" e, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore*) fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.

La somma assicurata indicata in polizza deve intendersi valida per ciascuna persona assicurata.

Nel caso di rinuncia da parte di più Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, per i motivi di cui al paragrafo A) del precedente articolo, il rimborso verrà corrisposto a non più di quattro Assicurati per un ammontare massimo di euro 15.000,00 per sinistro.

In caso di malattia viene applicata una franchigia del 20% sull'ammontare della penale o sulla somma assicurata, se la penale applicata supera quest'ultima.

La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati come condizione per il rimborso.

Se il viaggio viene rivenduto dall'organizzazione, il rimborso spettante all'Assicurato potrà essere ridotto alle spese vive effettivamente sostenute dall'organizzazione per la ricollocazione del viaggio stesso.

Art. 1.3

Somma assicurata in caso di nucleo familiare

Qualora tutti gli Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, costituiscano un unico "nucleo familiare" e siano conviventi come risulta dal certificato di stato di famiglia, la somma assicurata indicata in polizza corrisponde alla media delle singole penali applicate (penale complessiva suddivisa per il numero di Assicurati); in tal caso, l'effettiva somma assicurata per ciascun Assicurato si intende pari alla penale addebitatagli. *Se la somma assicurata indicata in polizza è inferiore alla media delle singole penali applicate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata indicata in polizza e la media delle singole penali.*

In caso di rinuncia da parte di tutto il "nucleo familiare" per i motivi di cui al paragrafo A) dell'art. 1.1, a parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo il rimborso verrà corrisposto senza tener conto del limite di quattro Assicurati, *fermo comunque il limite massimo di euro 15.000,00 per sinistro.*

Art. 1.4

Esclusioni

Fermo quanto indicato nell'art. 2.4 "Esclusioni" della "Parte comune", l'assicurazione non è operante quando la rinuncia al viaggio e/o locazione sia stata causata da:

- a) infortunio o decesso verificatisi anteriormente al momento della prenotazione e malattia manifestatasi anteriormente al momento della prenotazione;*
- b) stato di gravidanza o situazioni patologiche connesse;*
- c) malattie nervose e mentali;*
- d) motivi di lavoro;*
- e) furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o viaggio;*
- f) fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di viaggio.*

Art. 1.5**Modalità per la richiesta di rimborso**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'ufficio liquidazione sinistri presso Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano (utilizzando l'apposito modello denuncia di sinistro mod. AVDS allegato alla polizza), all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la causa dell'annullamento del viaggio e/o locazione entro cinque giorni dal verificarsi del sinistro e comunque prima della data di partenza.

In caso di rinuncia dovuta a malattia improvvisa o infortunio delle persone indicate all'art. 1.1 "Rischio assicurato" - paragrafo A), la comunicazione deve riportare l'indirizzo ove sono reperibili tali persone.

È in facoltà dell'ufficio liquidazione sinistri effettuare una visita di controllo, tramite i propri medici.

L'Assicurato deve inoltre inviare la seguente documentazione:

- *copia della polizza;*
- *dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;*
- *documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al viaggio in originale;*
- *documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;*
- *in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;*
- *in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;*
- *certificato di morte in caso di decesso;*
- *ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio e/o locazione;*
- *fattura dell'organizzazione viaggi o dell'agenzia relativa alla penale applicata;*
- *copia del biglietto annullato;*
- *scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;*
- *programma, regolamento, contratto di prenotazione ed altri eventuali documenti inerenti al viaggio (es. visti, ecc.).*

In caso di penale addebitata dal vettore aereo / compagnia di navigazione:

- *conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;*
- *ricevuta di pagamento del biglietto;*
- *dichiarazione del vettore aereo / compagnia di navigazione attestante la penale addebitata;*
- *copia del biglietto aereo/navale annullato.*

Se l'Assicurato non adempie intenzionalmente alle disposizioni sopraindicate perde il diritto all'indennizzo; se a tali disposizioni non adempie colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

FINE TESTO SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO/LOCAZIONE



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.864.483,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi